

GELLIANA

II

Aulo Gellio

tra diritto e antiquaria

a cura di

Aniello Atorino, Gaetana Balestra, Raffaele D'Alessio

Edizioni Grifo



Progetto di Rilevante Interesse Nazionale

Visioni criminali dall'antico:
Crimini e pene nello specchio della letteratura
tra esperienze e deformazioni

Publicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento su fondi PRIN 'Visioni criminali dell'antico: Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni'.

© Edizioni Grifo 2023
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
www.edizionigrifo.it
edizionigrifo@gmail.com

ISBN 9788869943706

Indice

Francesca Lamberti		
<i>Presentazione</i>	p.	7
Jan Zabłocki		
<i>L'esecuzione della pena nelle Notti attiche</i>	“	13
Leofranc Holford-Strevens		
<i>Punishment in Aulus Gellius</i>	“	31
Bernardo Santalucia		
<i>Gell. 10.6: il caso di Claudia</i>	“	49
Pierangelo Buongiorno		
<i>Il processo di Manilia (Gell. 4.14) e i</i> <i>Coniectanea di Gaio Ateio Capitone</i>	“	63
Giunio Rizzelli		
<i>La donna di Smirne e l'Orazio sororicida</i>	“	81
Fabio Botta		
<i>Gellio, Catone e l'adulterio prima di Augusto (Gell. 10.23)</i>	“	149
Luigi Garofalo		
<i>Il flamen Dialis nelle Notti attiche. Premesse per uno studio</i> <i>sulla qualificazione giuridica delle membra del corpo umano</i>	“	181
Luigi Pellecchi		
<i>De mandatis obsequendis: a proposito di Gell. 1.13</i>	“	207

Carlo Pelloso <i>Le tipologie di comitia calata nel primo libro</i> ad Q. Mucium di <i>Lelio Felice</i>	“ 245
Giusto Traina Equus Seianus. <i>Un cavallo nel corso delle guerre civili (Gell. 3.9)</i> ...	“ 287
Cosimo Cascione <i>Relazione conclusiva</i>	“ 299

Il processo di Manilia (Gell. 4.14) e i Coniectanea di Gaio Ateio Capitone

Pierangelo Buongiorno

1. Fra le numerose vicende pertinenti alla repressione criminale che il testo delle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio ripercorre ve n'è una, abbastanza celebre, relativa al *iudicium populi* instaurato contro una prostituta di nome Manilia; vicenda di cui Gellio aveva informazione dai *Coniectanea* di Gaio Ateio Capitone. In Gell. 4.14¹ leggiamo dunque:

Narratur historia de Hostilio Mancino aedilium et Manilia meretrice; verbaque decreti tribunorum, ad quos a Manilia provocatum est.

1. Cum librum IX Atei Capitonis Coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est de iudiciis publicis, decretum tribunorum visum est gravitatis antiquae plenum. 2. Propterea id meminimus, idque ob hanc causam et in hanc sententiam scriptum est: Aulus Hostilius Mancinus aedilis curulis fuit. 3. Is Maniliae meretrici diem ad populum dixit, quod e tabulato eius noctu lapide ictus esset, vulnusque ex eo lapide ostendebat. 4. Manilia ad tribunos plebi provocavit. 5. Apud eos dixit comessatorem Mancinum ad aedes suas venisse; eum sibi recipere non fuisse e re sua, sed cum vi inrumperet, lapidibus depulsum. 6. Tribuni decreverunt aedilem ex eo loco iure deiectum, quo eum venire cum corollario non decuisset; propterea, ne cum populo aedilis ageret, intercesserunt.

¹ Per una prima lettura del testo vd. anche A. Tarwacka, *Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia – Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 4,14. Tekst - tłumaczenie - komentarz*, in *Zeszyty Prawnicze* 13.4, 2013, 229-234.

È narrata la storia di Ostilio Mancino, uno degli edili², e della prostituta Manilia. E le parole del decreto dei tribuni invocati da Manilia.

1. Mentre leggevamo il libro nono dei *Coniectanea* di Ateio Capitone che si intitola *De iudiciis publicis*, un decreto dei tribuni ci apparve carico della antica austerità. 2. Per tale motivo lo ricordiamo, ed esso fu scritto per questa causa e con questo tenore: Aulo Ostilio Mancino era un edile curule. 3. Egli citò davanti al popolo la meretrice Manilia, poiché di notte era stato colpito da un sasso lanciato dal balcone di questa, ed esibiva la ferita provocata da quel sasso. 4. Manilia invocò i tribuni della plebe. 5. Dichiarò in loro presenza che Mancino si era presentato alticcio a casa sua, che ella aveva ritenuto di non riceverlo e che, avendo egli tentato di entrare con la forza, ella lo aveva scacciato a sassate. 6. I tribuni decretarono che l'edile era stato allontanato da quel luogo a buon diritto, poiché non era decoroso che egli vi si fosse presentato con il capo cinto della corona conviviale; e pertanto intercedettero affinché l'edile non trattasse la causa dinanzi al popolo.

In punto di fatto la vicenda è, nella sua semplicità, adamantina. Un giovane patrizio in carica come edile curule, ubriaco dopo una cena conviviale, decide di concludere la serata con una prostituta. Ne raggiunge l'abitazione nel cuore della notte, con ancora in capo la corona conviviale, e la donna – infastidita, forse persino intimorita – si rifiuta di riceverlo. A fronte delle insistenze dell'esuberante magistrato, che cerca di irrompere con la forza, lo scaccia a sassate. Con la conseguenza che questi, ferito da uno dei sassi, decide di vendicarsi, accusando la donna in giudizio dinanzi al popolo.

Costei, tuttavia, ottiene l'intervento dei tribuni, che con un proprio decreto esercitano il *ius intercessionis*, interrompendo lo svolgimento del *iudicium* poiché la condotta del magistrato non era stata decorosa (*quo ... non decuisset*).

² Sulla funzione di partitivo del genitivo *aedilium* vd. F. Cavazza, in Aulo Gellio, *Le notti attiche. Libri IV-V, Introduzione, testo latino, traduzione e note* di F. Cavazza, Bologna 1987, 166 nt. 1.

Sin qui il fatto, almeno per come traspare dal resoconto gelliano. In punto di diritto, tuttavia, il testo richiede di svolgere una serie di considerazioni e precisazioni in ordine a tre profili: a) la cronologia, il fondamento giuridico e le fasi di svolgimento della vicenda processuale che vide sotto accusa Manilia; b) tempi e modi dell'attività decretale dei tribuni connessa all'esperimento dell'*intercessio* e la sua natura; c) l'analisi, quantomeno per il libro in questione, della tipologia e della struttura della fonte di Gellio, ossia i *Coniectanea* di Capitone e, laddove possibile, una riflessione sulle fonti adoperate dal giurista di epoca augustea per ricostruire la vicenda.

2. Per quanto attiene alla cronologia, il testo di Gellio non contiene a prima vista elementi utili, se non l'onomastica del magistrato coinvolto. Negli studi più datati, non era dunque mancato chi avesse collocato, ma senza argomenti davvero probanti, l'episodio anteriormente al 181 a.C., o più specificamente al 183 a.C. (sulla base di calcoli approssimati sulle *leges annales*)³, identificando il personaggio ricordato da Gellio con l'Aulo Ostilio Mancino pretore urbano del 180 a.C. e poi divenuto console nel 170 a.C.

Per parte loro, però, prima Fr. Münzer e poi T.R.S. Broughton identificarono Aulo Ostilio Mancino con il senatore di rango edilizio membro dell'ambasceria a Nicomede di Bitinia, nel 149 a.C.⁴, insieme al pretorio Marco Licinio e a Lucio Manlio Vulsono⁵. Secondo Appiano (*Mithr.* 6),

³ In tal senso vd. rispettivamente P.F. Girard, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, Paris 1901, 245 nt. 5, e G. Botsford, *The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic*, New York 1909, 326.

⁴ Fr. Münzer, s.v. *Hostilius* 17, in *PWRE*. VIII.2, Stuttgart 1913, 2507-2508; T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* I, Atlanta 1951, 454 e 460 nt. 5.

⁵ Oltre al testo appiano citato alla nota successiva, completano il dossier su questa legazione Plb. 36.14.1-5; Diod. 32.20; Liv. *per.* 50; Plut. *Cato mai.* 9.1. Sul punto anche Cavazza, in Aulo Gellio, *Le notti attiche* cit. 166 nt. 3.

infatti, il senato aveva dato mandato al pretore in carica di scegliere i legati per questa missione; e costui «scelse tre uomini, uno dei quali era stato colpito una volta in testa con una pietra, da cui era rimasto gravemente sfregiato; un altro era uno storpio malato, e il terzo era considerato quasi un pazzo; perciò Catone fece l'osservazione sprezzante che quest'ambasceria non avesse né capo, né piedi, né testa»⁶. La duplice tradizione intorno allo sfregio causato da una pietra – e in ogni caso il discredito di cui godevano Ostilio e gli altri legati del senato presso l'anziano Catone – induce con buoni argomenti a identificare il legato del 149 a.C. con il protagonista dell'episodio tradito da Gellio, collocandolo al 151 a.C. o a un anno di poco precedente⁷. E d'altra parte una cronologia dell'episodio di cui ci si sta occupando al più tardi alla metà del II secolo a.C. sembrerebbe da prediligersi

⁶ App. *Mithr.* 6: ἐπαγαγὼν τέ ποτε, ψηφισαμένης τῆς βουλῆς τὸν στρατηγὸν αὐτὸν ἐλέσθαι τε καὶ πέμψαι πρέσβεις οἱ διαλύσουσι τὸν πόλεμον, εἴλετο τρεῖς ἄνδρας, ὧν ὁ μὲν τὴν κεφαλὴν ποτε λίθῳ πληγῆς ἀσχήμονας ἐπέκειτο ὠτειλάς, ὁ δὲ τοὺς πόδας διέφθαρτο ὑπὸ ρεύματος, ὁ δ' ἤλιθιώτατος ἐνομίζετο εἶναι, ὅστε Κάτωνα τὴν πρεσβείαν ἐπισκόπωντα εἶπεῖν τὴν πρεσβείαν αὐτὴν μήτε νοῦν ἔχειν μήτε πόδας μήτε κεφαλὴν.

⁷ Così anche J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München 1968², 80 nt. 4, e ora Tarwacka, *Opowiadana jest historia* cit. 233. La notizia che Ostilio Mancino fosse stato sfregiato in volto dal lancio di materiale lapideo è del resto riferita anche da Plb. 36.14.1-5 e Diod. 32.20, secondo i quali però il giovane patrizio sarebbe stato colpito da un κεραμῖς (una tegola o un vaso), e come mette in evidenza F. Cavaggioni, *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana*, Venezia 2004, 146 s., nonostante l'esistenza di varianti all'interno della tradizione, questa «rivela una sorprendente consonanza con l'aneddoto gelliano», che ne costituisce dunque «la premessa logica e temporale» (ma sul nesso fra le testimonianze qui discusse come prova della storicità del processo di Manilia vd. già anche Cl. Hermann, *Le rôle judiciaire et politique de la femme sous la République romaine*, Bruxelles 1964, 86). Quanto al discredito di Catone nei confronti di questi legati, sempre Cavaggioni, *o.l.u.c.* (ove bibl. alle ntt. 58-59), osserva come esso vada letto nel senso di una dialettica politica con quella parte del senato che attraverso la scelta di «tre persone (che) non fossero le più idonee a svolgere la delicata missione diplomatica» avesse in effetti interesse a farla fallire, «dilazionando ogni intervento di Roma e favor(endo) indirettamente la collusione tra Nicomede e Attalo di Pergamo».

anche in ragione della sostanziale consunzione degli *Hostilii Mancini* nell'ultimo trentennio di questo secolo⁸.

Per quanto riguarda invece la natura del procedimento azionato contro Manilia, è ragionevole ritenere che il *iudicium populi* promosso da Ostilio Mancino fosse connesso alle sue funzioni di edile. Se infatti Ostilio avesse agito contro la donna per essere risarcito del danno corporale scaturito dalle lesioni, mediante esperimento di un'azione privata di *iniuria*, ciò avrebbe implicitamente prodotto l'ammissione di un rapporto a carattere privato con la meretrice, con conseguente discredito sociale dell'attore⁹.

Ostilio Mancino avrebbe preferito pertanto abusare della propria posizione magistratuale contestando alla donna di essersi rifiutata di sottoporsi a un controllo per il quale gli edili erano evidentemente competenti. A tale riguardo la pubblica esibizione delle lesioni causate dalle sassate di Manilia da parte di Ostilio avrebbe assunto la dimensione di 'prova' del rifiuto della donna di sottoporsi al controllo magistratuale. Un rifiuto che, nella ricostruzione del fatto prospettata dall'edile curule, aveva leso non soltanto la dignità della carica magistratuale, ma anche l'integrità fisica del magistrato¹⁰.

Da ciò non si deve necessariamente desumere che Ostilio Mancino pretendesse che alla sua persona fosse estesa la sfera dell'inviolabilità

⁸ Dopo cioè la sconfitta patita presso Numanzia da Gaio Ostilio Mancino, figlio del console del 170 a.C., a sua volta console nel 137 a.C. e fratello minore del nostro edile; sconfitta che gli sarebbe costata il richiamo a Roma dinanzi al senato e la sostituzione con Marco Emilio Lepido Porcina, e che avrebbe indotto Plutarco (*Ti. Gracch.* 5.1-4) a qualificare Gaio Ostilio Mancino come 'il più sfortunato' dei generali romani. In proposito vd. N. Rosenstein, *Imperatores victi. Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic*, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1990, part. 190.

⁹ E d'altra parte, come osserva Tarwacka, *Opowiadana jest historia* cit. 233, a quel tempo non esisteva ancora neppure una responsabilità *de effusis vel deiectis*, che avrebbe permesso di eliminare ogni vincolo di relazione con la meretrice.

¹⁰ «An attack on his magisterial office» nelle parole di A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 15.

fisica propria dei tribuni e degli edili plebei¹¹, né che da questo fosse scaturita nei confronti di Manilia un'accusa di lesa maestà¹². In questo periodo siamo infatti ancora ben lontani da quell'elaborazione della *laesa maiestas populi Romani* che invece caratterizzerà le convulse fasi della fine della repubblica.

L'ipotesi più concreta è insomma che il processo fosse multaticio¹³ e la sua instaurazione si fondasse sull'accusa di aver ostacolato l'attività dell'edile nell'esercizio di funzioni ispettive per una delle materie per le quali questi magistrati erano competenti: fra queste rientravano anche l'indebita occupazione di terre pubbliche, lo sfruttamento abusivo di pascoli ricadenti nell'*ager publicus*, l'accaparramento indebito di derrate, la pronuncia di malefici contro la proprietà privata, la pronuncia di discorsi atti a turbare l'ordine pubblico e, soprattutto, gli attentati alla pudicizia pubblica¹⁴.

In altre parole, Ostilio avrebbe giustificato la sua presenza presso l'abitazione della meretrice adducendo esigenze d'ispezione a tutela del

¹¹ Così invece St. Roncati, *Caio Ateio Capitone e i Coniectanea. (Studi su Capitone, I)*, in *SDHI*. 71, 2005, 365.

¹² Come faceva invece R.A. Bauman, *Criminal Prosecution by the Aediles*, in *Latomus* 33, 1974, 253 («evidently in vindication of his magisterial *maiestas*»); tesi a cui si è poi accodata, di recente, A. Daguet-Gagey, *Splendor aedilitatum*, Rome 2015, 183. Ma su questo aspetto vd. già le giuste riserve di L. Garofalo, *Aediles e iudicia populi*, in A. Burdese (a c. di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, ora in Id., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1998³, 156 nt. 126.

¹³ Così E. De Ruggiero, s.v. *Aedilitas*, in *Enc. giur. it.*, I/2, Milano 1892 (*sed* 1912), 401 nt. 4. Più prudente L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989, 126 nt. 163. Ma vd. anche Tarwacka, *Opowiadana jest historia* cit. 234, che mette in evidenza come Ostilio potesse aver comminato a Manilia una *multa maxima*, il che avrebbe agevolato il ricorso all'intervento dei tribuni.

¹⁴ Casistica in B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 83 s., che con riguardo a Gell. 4.14 pensa però proprio a un capo d'accusa connesso con «offese alla dignità e alla persona dell'edile».

pubblico pudore¹⁵ e solo in ragione di questo avrebbe pretestuosamente dedotto l'offesa della sua dignità magistratuale anche attraverso il ferimento patito. Una tale lettura induce a comprimere la nozione di «reato politico», che pure è stata addotta in letteratura con riguardo alla vicenda qui in esame. Se infatti una parte degli studiosi si è orientata nel ricomprendere all'interno della nozione di «reato politico» tutte le condotte di ostacolo allo svolgimento delle funzioni magistratuali¹⁶, viceversa pare da prediligersi la lettura di chi – come B. Santalucia – ha visto nell'accusa mossa da Ostilio Mancino contro Manilia la contestazione di «un reato contro il regolare svolgimento dell'attività amministrativa»¹⁷. Il che, a mio parere, riduce anche i margini di utilizzabilità di questo testo al fine di provare una competenza esclusiva degli edili all'esercizio dell'azione penale nei confronti di donne nel regime di repressione criminale attraverso i *iudicia populi*¹⁸.

3. È proprio su tale ambiguità di fondo della condotta di Ostilio Mancino in sede processuale, pronto cioè a negare la realtà storica del fatto per restituirne un'altra, per lui meno disdicevole sul piano sociale ma di grave impatto sulla sua controparte (trasformando cioè quella che avrebbe dovuto essere una controversia civile in un *iudicium publi-*

¹⁵ Così già E. De Ruggiero, s.v. *Aedilis*, in *DEp.* I, Roma 1895 (rist. anast. Roma 1961), 229, che ipotizza una connessione con una competenza edilizia a reprimere lo *stuprum*. Ma vd. anche L. Peppe, *Posizione sociale e ruolo giuridico della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984, 116 nt. 94 e poi Cavaggioni, *Mulier rea* cit. 147 e nt. 69, ove bibliografia ulteriore, cui adde W. Nippel, *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge 1995, 18.

¹⁶ Vd. per esempio Garofalo, *Aediles e iudicia populi* cit. 155 s. nt. 126.

¹⁷ Sono parole di B. Santalucia, *Edili e processi popolari (Iura 40, 1989)*, ora in Id., *Studi di diritto penale romano*, Milano 1994, 73 s. nt. 30.

¹⁸ Suggestiva ipotesi, questa, sostenuta soprattutto da L. Garofalo, *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne (SDHI. 52, 1986)*, ora in Id., *Appunti* cit. 89 ss., part. 93 s.

*cum*¹⁹), che si sarebbe modulato pertanto l'intervento dei tribuni della plebe. Come annotava Gellio,

tribuni decreverunt aedilem ex eo loco iure deiectum, quo eum venire cum corollario non decuisset.

Nel loro *decretum* i tribuni rivolgono la propria attenzione sul magistrato, non sull'uomo, come si evince dal ricorso al sostantivo *aedilis*. La nostra fonte (in questo passaggio forse già lo stesso Capitone, a sua volta dipendente dai *verba* del decreto tribunizio) insiste appunto sulla carica rivestita dall'uomo. Se Ostilio aveva scelto di consumare la propria reazione accusando Manilia di avergli inferto lesioni mentre lui si limitava ad adempiere ai propri doveri di edile, i tribuni gli contestarono invece di avervi adempiuto con insufficiente, se non scarso senso del decoro; sicché la meretrice Manilia – che presso i tribuni aveva affermato che *comessatorem Mancinum ad aedes suas venisse* (4.14.5), ossia come *comessor* e dunque 'in vena di gozzovigliare' – lo avrebbe scacciato addirittura a buon diritto (*iure*)²⁰ non potendo riconoscere in lui, che si presentava di notte, e con il capo cinto addirittura da una ghirlanda conviviale, un magistrato della *res publica* nell'esercizio delle

¹⁹ Come metteva in luce già A.W. Lintott, *Violence in Republican Rome*, Oxford 1968, 98. Priva di ogni sensibilità, invece, la lettura di L. Fanizza, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma 1999, 31-32, che ritiene la scelta di Ostilio Mancino motivata da (non meglio precisate) «maggiori garanzie», forse nel senso del buon esito della vicenda processuale. Il che però induce il lettore a interrogarsi, a differenza della studiosa barese, sul senso ultimo del processo: Ostilio Mancino non perseguiva evidentemente un intento risarcitorio, ma è più verosimile che tentasse di giustificare agli occhi della comunità le ragioni dello sfregio in pieno volto procuratogli da Manilia riconducendole nell'alveo di una dialettica fra un magistrato ligio al proprio compito e una violenta prostituta.

²⁰ Secondo Bleicken, *Das Volkstribunat* cit. 80, la fattispecie sarebbe rientrata nella legittima autodifesa («Selbstverteidigung»); ma vd. anche Tarwacka, *Opowiadana jest historia* cit. 234. L'ablativo avverbiale *iure* si contrappone alla condotta violenta (*cum vi*) di Ostilio.

sue funzioni. Come ha messo in luce L. Peppe, si trattava palesemente di un espediente argomentativo che permetteva però di sanzionare l'atteggiamento prevaricatore del magistrato patrizio Ostilio Mancino, sia pure assunto nei confronti di una meretrice²¹.

Acclarato come Ostilio avesse tentato di far condannare Manilia per una condotta contro il regolare svolgimento dell'attività amministrativa,

²¹ Sul punto Peppe, *Posizione sociale e ruolo giuridico della donna* cit. 116; vd. anche Garofalo, *Il processo* cit. 126. In ogni caso sarei propenso a escludere l'esistenza di un divieto assoluto, in capo agli edili (e più in generale in capo ai magistrati romani), di esercitare le proprie funzioni di notte in pubblico: a un tale divieto pensa, sulla base di Pomp. *l. sing. ench.*, D. 1.2.2.31 (*Et quia magistratibus vespertinis temporibus in publicum esse inconveniens erat et rell.*), C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 24, rilevando che da esso sarebbe derivata la costituzione di *quinqueviri*. Ma il lemma '*inconveniens*' adoperato da Pomponio – contrario di *convenio*, che riscontriamo sempre come participio aggettivale, e mai in altre forme verbali – è un lemma che pare genericamente riferirsi all'«inopportunità» di determinate azioni e condotte, e non già a divieti esplicitamente o formalmente espressi: in questo senso ricorre per esempio sempre in Pomponio (22 *ad Q. Muc.*, D. 38.1.34), e poi ancora in Gai. 1 *ad leg. XII Tab.*, D. 1.2.1; ma vd. anche Gell. 5.20.2 (= *Sinn. Epist. frg. 2 Funaioli*), Quint. *inst. or.* 1.5.52 e soprattutto Apul. *Mund.* 27 (ove *inconveniens* è adoperato in parallelo con *indecorum*): cfr. H. Lausberg, s.v. *inconveniens*, in *ThLL*. VII.1, Lipsiae 1934-1964, 1019-1020. Sulla scorta di Paul. *l.s. de off. praef. vig.*, D. 1.15.1 (*Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant, qui ab eo, quod excubias agebant nocturni dicti sunt: interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis*), sembrerebbe anzi potersi inferire che dopo l'istituzione dei *tresviri nocturni* gli edili – e persino i *tribuni* – potessero comunque intervenire di rincarzo nelle attività affidate a questi (in tal senso vd. ora anche G. Cossa, *Iulius Paulus, libri singulares I*, Roma-Bristol 2022, 265 e nt. 376, con una giusta critica a P. Kołodko, *The powers and Significance of the Praefect of the 'Vigiles' ('praefectus vigilum')* in *Ancient Rome*, in *Zeszyty Prawnicze* 12.4, 2012, 201), il che induce a escludere un espresso divieto per gli *aediles* di svolgere attività 'notturne'. E d'altra parte, Cic. *Verr.* II.4.43.93 (*itaque ab iis qui principes in ea civitate erant praecipitur et negotium datur quaestoribus et aedilibus ut noctu vigiliis agerent ad aedis sacras et rell.*) sembra riferire – con riguardo alla comunità provinciale di *Agrigentum*, all'epoca però forse già detentrica di *ius Latii* – l'esistenza di competenze 'notturne' conferite dal senato locale a magistrati qualificati come *quaestores* ed *aediles*, e che potrebbero essere ispirate a pratiche romane.

va senz'altro fortemente ridimensionata la tesi sostenuta da Th. McGinn, secondo cui tanto la vicenda di Manilia – al pari del caso retorico della prostituta assolta dall'accusa di omicidio per aver ucciso un soldato che cercava di rapirla da un postribolo (Sen. *rhet. contr.* 1.2) – suggerirebbe «the existence of a certain sympathy for prostitutes, as well as recognition of the violent and oppressive atmosphere in which they carried on their trade»²².

L'intervento dei *tribuni* giunse dopo la *diei dictio*, ossia la convocazione dell'imputato dinanzi al comizio tributo per l'espletamento dell'*anquisitio*, l'inchiesta pubblica prodromica alle successive fasi della *iudicatio* (in cui si formulava da parte del magistrato la richiesta di pena) e della *certatio* (il dibattito finale seguito dal voto dell'assemblea)²³. Una tale tempistica ben si confà all'affermazione gelliana secondo la quale l'*intercessio* avrebbe determinato che Ostilio *ne cum populo aedilis ageret*, formulazione che suggerisce che il magistrato si accingesse a richiedere formalmente la pena al comizio tributo. In ogni caso non è suffragata da fonti la tesi di Mommsen in base alla quale Ostilio avrebbe convocato il comizio invitandolo a pronunciarsi in seconda istanza, dopo aver irrogato cioè nei confronti della donna una sanzione²⁴.

²² Così Th.A.J. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Oxford 1998, 61, che adduce (nt. 326) anche ulteriori testimonianze su questo clima violento e oppressivo (*BGU* II 1024; Ps.-Quint. *decl. min.* 297), senza però riuscire davvero a provare l'esistenza di tale asserita «sympathy» per le prostitute, che si fonderebbe «on the perception of their status as innocent victims», con l'effetto di lasciare l'intera impalcatura interpretativa proposta in una dimensione decisamente attualizzante e severamente orientata sul piano ideologico. Imposta un parallelismo con il passo di Seneca padre anche Tarwacka, *Opowiadana jest historia* cit. 234.

²³ In tal senso molti, fra i quali Bleicken, *Das Volkstribunat* cit. 80 («Vor d.J. 149 interdizierten die Tribune gegen den Zusammentritt der Volksversammlung, die der kurulische Ädil ... anberaumt hatte») e poi Garofalo, *Il processo edilizio* cit. 148.

²⁴ Così Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Berlin 1899, 465 e nt. 1. Ma *contra* vd. Peppe, *Posizione sociale e ruolo giuridico della donna* cit. 116, che giustamente critica il tentativo di Mommsen di «collocare adeguatamente l'episodio nelle sue costruzioni teoriche, ... senza alcun conforto testuale».

Per quanto attiene alla natura dell'intervento dei *tribuni*, altro aspetto sul quale è opportuno richiamare l'attenzione è l'uso del verbo *provocare*, adoperato nel resoconto gelliano sin dal sommario (4.14 pr.). Come è noto, tecnicamente la *provocatio* era da intendersi *ad populum*, mentre invece quella rivolta dal *reus* ai *tribuni* era da intendersi come un'*appellatio*, prodromica all'esperimento dell'*ius intercessionis* ovvero alla procedura di *provocatio* vera e propria. *Provocatio* alla quale, nella vicenda di Manilia, non si arriva neppure, perché l'interposizione dell'*intercessio* da parte dei tribuni ha l'effetto di paralizzare il procedimento attivato dall'edile.

Secondo Riccardo Orestano l'imprecisione terminologica ravvisabile in Gellio si spiegherebbe in considerazione del fatto che, con l'avvento dell'età imperiale, e la formazione dell'istituto dell'appello, l'antica terminologia si sarebbe fatta più confusa. Lo studioso registra formulazioni come *appellatio ad populum* (Plin. *nat.* 6.22), *provocatio ad senatum* (Tac. *ann.* 14.28); di questa parziale sovrapposizione concettuale – osserva ancora Orestano – si ha adeguata conferma in un noto passo delle *Pauli Sententiae* (5.26.1), in cui si giunge a «riconduurre sotto il medesimo verbo *appellare* tanto l'antica *provocatio* quanto l'appello all'imperatore, che di quella aveva ormai preso il posto»²⁵.

E per la stessa ragione il ricorso in Gellio alla formulazione *provocatio ad tribunos* celerebbe sotto il verbo *provocare* appunto l'istanza ai tribuni al fine di indurli all'esperimento del *ius intercessionis*²⁶. Ci si è chiesti se questa 'imprecisione' terminologica fosse già in Capitone e quindi se Gellio vi avesse attinto senza troppo riflettervi; si tratta di una ipotesi di lavoro metodologicamente corretta che però non pare

²⁵ R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953², 157. In ogni caso non mi pare che Orestano sostenesse, come molti studiosi gli hanno attribuito, che nel processo di Manilia la donna avesse esercitato la *provocatio ad populum*.

²⁶ Sul punto vd. per esempio L. Garofalo, *In tema di provocatio ad populum* (SDHI. 53, 1987), in Id., *Appunti* cit. 60-61.

suffragata dalle fonti, in quanto anche in altro luogo dell'opera di Gellio non dipendente da Capitone la formulazione *ad collegium tribunorum provocare* è adoperata nella stessa funzione atecnica²⁷.

Merita infine di essere rilevato come non vi sia traccia alcuna, nel resoconto di Capitone/Gellio, né della presenza di un tutore di Manilia, e neppure di opposizioni rispetto alla «proponibilità diretta» dell'istanza d'intercessione da parte della donna. Il dato onomastico (*Manilia* è il femminile di un *nomen* gentilizio), e la totale assenza di riferimenti a *domini* della meretrice, suggerisce che al momento del fatto Manilia fosse di condizione libera²⁸. Nondimeno, come ha osservato Pepe, è possibile che Manilia non avesse un tutore, anche in considerazione della sua condizione sociale, che la rendeva latamente portatrice di *ignominia*; sicché avrebbe potuto richiederne uno dativo laddove fosse stato strettamente necessario, ma a quanto sembra ricavarsi dal testo in esame la richiesta d'*intercessio* sarebbe stata non soltanto esperibile anche dalle donne, ma anche da soggetti reputati come *ignominiosi*; il che contribuisce peraltro a derubricare la questione posta da Marziano Capella (*de nuptiis* 5.446) – e da considerarsi di chiara matrice retorica – se agli *ignominiosi* fosse consentito di appellarsi ai tribuni²⁹.

²⁷ Gell. 6.19.3: *Scipio Africanus fratris nomine ad collegium tribunorum provocabat petebatque, ut virum consularem triumphalemque a collegae vi defenderent.*

²⁸ Così anche McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law* cit. 327: «Manilia, whose name suggests free status».

²⁹ Su questi profili vd. Pepe, *Posizione sociale e ruolo giuridico della donna* cit. 116-117, con ntt. 96-97, che istituisce peraltro un parallelo con un'altra prostituta ben nota dalle fonti, Hispala Faecenia, per la quale tale condizione era stata però sancita dal quinto dei *senatus consulta de Bacchanalibus* noti dalla tradizione liviana con riferimento alle note vicende del 186 a.C. (Liv. 39.19.5: *utique Faeceniae Hispalae datio deminutio gentis enuptio tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset*). Sui privilegi conferiti a Hispala Faecenia nella circostanza cfr. M. Humbert, *Hispala Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la République*, in *Index* 15, 1987, 131-148, e, con specifico riferimento alla palingenesi delle relative delibere senatorie, particolarmente A. Gallo, *Das sog. Senatus consultum de Bacchanalibus. Normenpluralität in*

4. Sin qui la vicenda di Ostilio Mancino e di Manilia. Della donna si perdono le tracce nei meandri della tradizione³⁰; è estremamente difficile dire se a lei si riferisse Giovenale quando, nella celebre satira contro le donne, richiama incidentalmente una donna di nome Manilia, che se non è imputata sostiene l'accusa (Iuv. *Sat.* 6.242-243: *nulla fere causa est in qua non femina litem / moverit. accusat Manilia, si rea non est*)³¹.

Di Ostilio sappiamo invece qualcosa di più: proseguì in una modesta carriera senatoria e di sicuro non pervenne mai al consolato, forse neppure alla pretura. A distanza di tre secoli però, come abbiamo visto, Appiano accedeva ancora alla tradizione che lo voleva sfregiato dal lancio di una pietra (τὴν κεφαλὴν ποτε λίθῳ πληγῆς ἀσχίμονας ἐπέκειτο ὠτειλάς [*Mithr.* 6]); e prima di lui, già in epoca pressoché coeva e poi in età augustea, del ferimento di Ostilio attraverso il lancio di una tegola avevano fatto menzione rispettivamente Polibio (36.14.1-5) e Diodoro Siculo (32.20).

È piuttosto improbabile che Appiano – e prima di lui Diodoro – avessero letto, come invece Aulo Gellio, i *Coniectanea* di Capitone: fra le loro fonti per questa tradizione severamente avversa a Ostilio, doveva esserci, oltre a Polibio (da cui sarebbe dipeso Diodoro) quantomeno una fonte annalistica relativa agli eventi del 149 a.C.

L'episodio doveva insomma essere transitato nell'immaginario comu-

der Tafel von Tirolo und livianische Überlieferung, in P. Buongiorno, G. Camodeca (Hgg.), *Die Senatus Consulta in den epigraphischen Quellen: Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021, 113 s. e 119 s.

³⁰ Cavazza, in Aulo Gellio, *Le notti attiche*, cit. 167 nt. 4, con bibliografia.

³¹ La consonanza è però opportunamente stata registrata da Cl. Hermann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République Romaine*, Bruxelles 1964, 86. Ma al di là della suggestiva coincidenza di nomi, è preferibile interpretare il passo nel senso che «le donne che prendessero la parola nei tribunali, *pro se* o *pro aliis*, erano viste da molti come usurpatrici di un campo tradizionalmente virile». Così, in termini generali ma muovendo da Iuv. 6.242 ss., F. Lamberti, *'Mulieres' e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in *Index* 40, 2012, 244.

ne della società romana, quale traccia di una condotta un po' guascona e irrispettosa della *gravitas* consueta alle condotte magistratuali. Ed è forse questo che potrebbe aver indotto Gaio Ateio Capitone ad occuparsi della fattispecie nel suo *excursus* di casi concreti che egli doveva discutere nel nono libro dei *Coniectanea*³², ossia quel volume monografico dedicato agli *iudicia publica* di cui sopravvivono con certezza soltanto due frammenti: quello di cui ci stiamo occupando (fig. 5 Str.) e un secondo, relativo all'affaire multaticio del 246 a.C. – in piena prima guerra punica – contro la matrona Claudia (fig. 6 Str. = Gell. 10.6.2-4)³³.

Il punto di contatto fra le due vicende processuali è stato variamente ricercato. Bauman vi vedeva (e così spiegava l'interesse di Capitone per i due processi) il tentativo di estendere, al tempo di Capitone, gli ambiti di applicazione della *lex maiestatis* «in the area of *iniuria*»³⁴; una tesi forse ambiziosa e che si fonda sulla tendenza di Bauman a spiegare molti dei conflitti criminalistici in termini di lesa maestà.

Di certo vi è che le due vicende richiamate da Capitone e poi Gellio riguardarono in entrambi i casi delle donne e che l'accusa fu sostenuta da edili, un curule in un caso, i plebei nell'altro. Questo, come si è detto, ha contribuito per lungo tempo a rafforzare l'opinione di una competenza esclusiva degli edili a promuovere *iudicia populi* in cui fossero imputate donne. Ma al di là di questa tesi, oggi in fin dei conti superata, dobbiamo

³² Contro la forzosa correzione del tradito 'IX' di Gell. 4.14.1 in 'VIII', sostenuta da Caspar Schoppe nel XVII secolo, e ancora seguita da alcuni giusromanisti meno attenti al dibattito filologico, vd. J. Strzelecki, *Über die Coniectanea des Ateius Capito*, in *Hermes* 86, 1958, 248.

³³ Vicenda nota anche da Suet. *Tib.* 2, Val. Max. 8.1 *damn.* 4 e da Liv. *Per.* 19. Per l'esame di questo processo si rinvia al contributo di B. Santalucia, in questo volume. Per le difficoltà di attribuzione al libro IX dei *Coniectanea* di Fest. s.v. *reus* 336 L. = frg. 23 Str., vd. invece lo *status quaestionis* in Peppe, *Posizione sociale e ruolo giuridico della donna* cit. 115 nt. 90.

³⁴ R.A. Bauman, *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW*. II.13, Berlin – New York 1980, 129 nt. 138.

ammettere che il punto di contatto fra i due frammenti non sia casuale. È in ogni caso difficile precisare come Capitone organizzasse il materiale, se su base cronologica, ovvero per materie, o ancora per tipologia del magistrato accusante. In ogni caso si trattò di un libro pionieristico, perché come osservava bene già Fr. Schulz, sarebbe stato soltanto col tempo di Adriano che tale filone di letteratura giurisprudenziale avrebbe suscitato maggiore e più vivace interesse³⁵. Non per questo, però, in un tempo di complessa transizione come quello augusteo – di molti tratti del quale Capitone fu ideatore, teorico e, in alcuni frangenti, anche consulente pratico³⁶ – tale apparente sguardo all’indietro del giurista ‘di regime’ fu «un epilogo» e «non un prologo». L’impressione di alcuni, ossia che le pagine di Capitone abbiano conosciuto senz’altro un maggiore radicamento di questa produzione fra gli antiquari, se non addirittura una mancata frequentazione da parte dei giuristi³⁷, va riconsiderata alla luce sia della peculiarità dei termini entro cui ci è giunta ampia parte delle opere dei giuristi, oltre che del mutare di atteggiamento degli stessi, con l’avanzare dell’età classica e sino a tutta quella postclassica, per le sfere del pubblico e del sacro, in cui Capitone fu maestro indiscusso. Come è stato infatti osservato anche di recente, Capitone si muoveva con lo stile di un «esplore di antichità», attento agli aspetti grammaticali e antiquari ma senza mai trascurare i profili giuridici e istituzionali³⁸.

Il libro *De iudiciis publicis* di Capitone non era dunque necessariamente, né soltanto «un’opera dal taglio antiquario», volta cioè a coglie-

³⁵ Fr. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 249.

³⁶ Vd. P. Buongiorno, *Appunti per una biografia politica di Gaio Ateio Capitone*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per A. Corbino*, Tricase 2016, ora in Id., *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli 2020, 71 ss.

³⁷ Schulz, *Storia della giurisprudenza* cit. 246. Bauman, *Leges iudiciorum publicorum* cit. 129: «the work was ignored by later jurists».

³⁸ In tal senso vd. già P. Jörs, s.v. *Ateius* 8, in *PWRE*. II.2, Stuttgart 1896, 1904-1910, e ora D. Mantovani, *Nefas est deorum formas insculpi anulis. Ateio Capitone e la storia di Roma in un anello*, in *Athenaeum* 110, 2022, 57 (da cui la citazione fra caporali).

re linee di continuità fra passato e presente esclusivamente attraverso un racconto storico³⁹. L'elemento storico ovviamente non mancava, e sono gli stessi frammenti a testimoniare, ma esso è sovente corroborato da quello documentario, e alla luce dell'attenzione per questo genere di dati è ragionevole ritenere che si innestasse una più ampia e complessa riflessione sugli strumenti a disposizione dei *cives* contro gli arbitri commessi dai magistrati del passato.

È in questo senso che si spiega l'attenzione che – come suggerisce il testo dello stesso Gellio – già Capitone riservava non alla vicenda processuale di Manilia in sé, quanto ai *verba* (cfr. 4.14 pr.) del decreto tribunizio che aveva determinato l'interposizione dell'*intercessio*. In Gell. 4.14.1 si afferma infatti:

Cum librum IX Atei Capitonis Coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est de iudiciis publicis, decretum tribunorum et rell.

E poi, ancora: *id ... in hanc sententiam scriptum est*: una formulazione che, come ha messo in luce J. A. Howley, mostra come Gellio rielaborasse in una *sententia*, attraverso cioè una massimazione («a recollection»), scrive Howley i *verba* del *decretum* evidentemente traditi da Capitone⁴⁰.

Ad ogni buon conto, l'attenzione di Capitone per i documenti, peraltro in linea con una certa tendenza storiografica richiamata già alla fine del II secolo a.C. dall'annalista Sempronio Asellione (nel celeberrimo frg. 2 Peter)⁴¹, si riscontra anche in un altro brano gelliano, 2.42.2, con-

³⁹ Come per esempio si sostiene nella monografia, a firma di L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, 4 s.

⁴⁰ J.A. Howley, *Aulus Gellius and Roman Reading Culture: Text, Presence and Imperial Knowledge in the Noctes Atticae*, Cambridge 2018, 74.

⁴¹ Testo per un'esegesi del quale vd. almeno D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary, *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 708-709, e ora A. Gallo, *Dall'elaborazione politica ai processi di nomopoiesi. Dinamiche tra senato, magistrati e popolo tra II e I secolo a.C.*, in *Politica antica* 12, 2022, 231 ss.

tenente un escerto di Capitone (frg. 3 Str.). Tale escerto è usualmente collocato dagli editori di frammenti del giurista nel quarto libro dei *Coniectanea*, quello cioè *De officio senatorio*. Vi si legge:

Legi adeo nuper in Capitonis Atei Coniectaneis senatus decretum vetus C. Fannio et M. Valerio Messalla consulibus factum, in quo iubentur principes civitatis, qui ludis Megalensibus antiquo ritu mutitarent, id est mutua inter sese dominia agitarent et rell.

Anche in questo caso il tenore generale del testo pare suggerire la presenza di una riproduzione, almeno in escerto, dei *verba* del provvedimento e forse un primo commento, anche lemmatico (come suggerisce per esempio *id est et rell*). Nello stile di Capitone i documenti si inframezzavano all'*historia*, ossia alla ricostruzione del fatto.

La dialettica costante fra *historia* e *verba* del provvedimento oggetto di commento è annunciata del resto, con riferimento al racconto relativo a Manilia, in Gell. 4.14 pr., e d'altra parte, Gell. 4.14.6 appare modellato sui *verba* della parte dispositiva del decreto tribunizio (si noti per esempio l'uso di 'quo + congiuntivo' e ancora dell'avverbio *propterea* in nesso con la disposizione d'*intercessio* seguita dalla proposizione finale negativa).

In altre parole, al pari che nella disamina dell'*officium senatorium*, in età augustea ormai disciplinato per molti aspetti dalla *lex Iulia* del 9 a.C., e da Capitone esaminato per mezzo di documenti e vicende storiche nelle quali veniva isolato il dato giuridico (vd. per esempio Gell. 4.10.5-8 = frg. 4 Str.), la continuità tra i *iudicia populi* e il regime dei *iudicia publica* regolamentati dalla *lex Iulia* del 17 a.C., passa, insomma nel IX libro dei *Coniectanea*, attraverso un uso quasi didattico di vicende e documenti processuali.

Gellio vi attinge a piene mani in considerazione di una sorta di affinità elettiva con Capitone. E d'altra parte proprio la vicenda di Manilia, sin qui esaminata, costituisce un modello esemplare, fra quelli che più ci avvicinano al metodo di lavoro del giurista di età augustea. Un metodo di lavoro che non guardava al mero compiacimento per il dato erudito, finendo così per risultare, almeno in apparenza, «assolutamen-

te irrilevante per la comprensione del diritto corrente»⁴², ma piuttosto ambiva a mostrare come, in un diritto che era in continua e necessaria evoluzione in quanto prodotto di una società attraversata da conflitti politici e sociali di significativa entità, vi fossero dei principii (nel caso di Manilia – viene di pensare – la tutela del *civis* di fronte agli abusi e agli arbitri dei magistrati) in ordine ai quali strumenti antichi come il *ius intercessionis* tribunizio (adesso in capo al principe, per il mezzo della *tribunicia potestas*) potessero risultare di concreta garanzia anche per gli esponenti dei ceti subalterni della società.

⁴² Così per esempio F. Botta, *Opere giurisprudenziali 'de publicis iudiciis' e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini I*, Milano 2008, 283.